



**COMUNE  
DI  
LISCATE**  
Città Metropolitana di  
Milano

#### **Settore Entrate**

Tel. 02/95.05.15.13/14 – Fax 02/95.05.15.20  
E-mail: laura.francalanza@comune.liscate.mi.it  
elena.maiocchi@comune.liscate.mi.it  
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it  
tributi.liscate@anutel.it

## **Oggetto: I.M.U. e TASI 2017**

E' confermata anche per l'anno in corso l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura e valore
- possesso di immobili collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali

ed è composta da:

- 1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU di natura patrimoniale
- 2) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI riferita ai servizi
- 3) TASSA SUI RIFIUTI – TARI (già emessa e recapitata con scadenza 31/5/2017 – 16/11/2017 e 16/6/2017 per la rata unica)

### **I.M.U.:**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/2/2017 sono state stabilite le seguenti aliquote:

**ALIQUOTA ORDINARIA** **0,91%**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
DI CAT. A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE** **0,4% detrazione di euro 200,00**

**TERRENI AGRICOLI:** sono esenti se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola

**VERSAMENTO MINIMO:** L'imposta non è dovuta qualora **sia uguale o inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **TASI:**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/2/2017 sono state stabilite le seguenti aliquote:

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
DI CAT. A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE:** **ALIQUOTA "0"**

**IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C1** **ALIQUOTA "0"**

**IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI:  
(compresi gli immobili merce)** **ALIQUOTA 0,14%**

**I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI** sono soggetti a TASI con **aliquota di legge pari all'1 PER MILLE**



**COMUNE  
DI  
LISCATE**  
Città Metropolitana di  
Milano

#### **Settore Entrate**

Tel. 02/95.05.15.13/14 – Fax 02/95.05.15.20  
E-mail: laura.francalanza@comune.liscate.mi.it  
elena.maiocchi@comune.liscate.mi.it  
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it  
tributi.liscate@anutel.it

**TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari (per il Comune di Liscate era già stata deliberata un'aliquota pari a "0") e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Il possessore continua a versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (cioè per il Comune di Liscate il 70%)

In caso di immobile (diverso dall'abitazione principale) occupato da un soggetto diverso dal proprietario, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, cioè ognuno è tenuto a pagare la sua quota di Tasi.

Il Comune di Liscate ha stabilito con proprio regolamento che l'occupante versa la TASI nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte **70%** è corrisposta dal proprietario.

#### **ECCEZIONI ALLA REGOLA:**

- DETEZIONE TEMPORANEA: il possessore rimane l'unico soggetto passivo nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (il riferimento è la durata del rapporto)
- LOCAZIONE PARZIALE: unico soggetto passivo è il proprietario

#### **RIDUZIONI:**

Per l'unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione 66,66%

---

Il Comune di Liscate, con proprio Regolamento, **ha assimilato all'abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) introduce agevolazioni ai fini IMU e TASI per gli **immobili concessi in comodato** (art. 1, comma 10, legge 208/2015 che modifica il comma 3 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 2014/2011).

Le nuove agevolazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2016.

La base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, cioè genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Di seguito si indicano le ulteriori condizioni necessarie per accedere all'agevolazione:

1. il contratto deve essere registrato
2. il comodante deve possedere un solo immobile abitativo o al massimo un altro immobile (che non sia censito in A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale nello stesso comune di quello concesso in comodato, adibito ad abitazione principale



**COMUNE  
DI  
LISCATE**  
Città Metropolitana di  
Milano

**Settore Entrate**

Tel. 02/95.05.15.13/14 – Fax 02/95.05.15.20  
E-mail: laura.francalanza@comune.liscate.mi.it  
elena.maiocchi@comune.liscate.mi.it  
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it  
tributi.liscate@anutel.it

3. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Nel caso in cui venga concesso in comodato un immobile e le relative pertinenze, a queste ultime si applicherà l'agevolazione IMU e TASI nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si precisa che l'importo della TASI calcolato con base imponibile abbattuta del 50% sarà dovuto dal comodante nella misura del 70%.

Il comodatario, che deve avere nell'immobile residenza e dimora abituale, non viene invece considerato soggetto passivo TASI in quanto la legge di stabilità 2016 ha escluso dal pagamento della Tasi anche l'utilizzatore (purchè residente nell'immobile).

E' inoltre considerata, per legge, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

## **SCADENZE PAGAMENTO IMU E TASI:**

- **acconto: scadenza 16 giugno 2017**
- **saldo: scadenza 16 dicembre 2017**
- **versamento "unico": scadenza 16 giugno 2017**

**IMPORTANTE:** Al fine di evitare che la somma pagata venga versata al Comune sbagliato, si raccomanda di verificare che il codice catastale digitato sia del Comune di Liscate, cioè **E610**.

**Il Funzionario Responsabile  
del Tributo**  
Cerea rag. Viviana

Liscate, maggio 2017